



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI TRA MARINA DI CAMPO E L'ISOLA DI PIANOSA

CAPITOLATO TECNICO

Articolo 1) - Oggetto del Servizio.

Oggetto del servizio è il trasporto marittimo di persone tra il porto di Marina di Campo e l'Isola di Pianosa in andata e ritorno da svolgersi con idonea/e unità navale/i adibita/e al trasporto passeggeri secondo le specifiche indicate nel seguito.

Il Concessionario del servizio è tenuto a prestare il servizio fornendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali. Si precisa che l'affidamento del servizio avviene mediante contratto di concessione e al concessionario è riconosciuto, quale corrispettivo, la sola gestione economica del servizio, pertanto questi assume il rischio operativo e i connessi obblighi di servizio sul lato della disponibilità.

Articolo 2) - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di norma si svolgerà nell'ambito degli itinerari e orari indicati nel presente Capitolato.

Durante il periodo di validità contrattuale, è facoltà dell'Ente Concedente estendere e/o modificare, in relazione ad esigenze tecnico-programmatiche o di sicurezza, gli itinerari e gli orari, previo idoneo preavviso, nel rispetto dei termini di durata e dei costi del servizio.

Articolo 3) - Durata e decorrenza del servizio

Il servizio decorrerà dalla data di aggiudicazione definitiva della concessione, previa eventuale consegna anticipata della stessa, e per il periodo di 5 (cinque) anni. Qualora alla scadenza della Concessione l'Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo affidatario, non avendo completato le formalità relative alla nuova procedura di gara, il Concessionario si impegna, dietro semplice richiesta scritta, ad effettuare il servizio fino alla data di assunzione dello stesso da parte del soggetto subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto in essere.

Articolo 4) - Periodo, frequenza ed orari del servizio.

Il servizio si svolgerà per l'intero periodo della concessione, con partenza da Marina di Campo per l'Isola di Pianosa da fissarsi compresa tra le 08:30 e le 10:30 e partenza dall'Isola di Pianosa per Marina di Campo da fissarsi compresa tra le 16:00 e le 18:30. In ogni caso, tra l'arrivo all'Isola di Pianosa e la successiva

partenza per Marina di Campo dovrà trascorrere un tempo di almeno 6 ore; durante i mesi di giugno, luglio e agosto il tempo di permanenza sull'Isola dovrà essere di minimo 7 ore. Nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 agosto un giorno alla settimana la corsa di ritorno dall'Isola di Pianosa dovrà essere posticipata alle ore 22:30 o in alternativa, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT), sarà garantita una seconda corsa a/r con partenza da Marina di Campo alle ore 18:00 circa. Tale richiesta dovrà essere avanzata con un preavviso di almeno 48 ore.

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato con la sotto indicata cadenza:

- **dal 1 dicembre al 28/29 febbraio**: almeno una corsa a/r settimanale salvo la realizzazione di ulteriori corse in caso di richiesta da parte di almeno 15 persone o in caso di specifica istanza dell'Ente concedente per motivi istituzionali;
- **dal 1 al 31 marzo e dal 1 al 30 novembre**: almeno tre corse a/r settimanali salvo la realizzazione di ulteriori corse in caso di richiesta da parte di almeno 15 persone o in caso di specifica istanza dell'Ente concedente per motivi istituzionali;
- **dal 1 aprile al 30 ottobre**: una corsa a/r giornaliera;
- **durante le festività natalizie (22 dicembre – 7 gennaio)**: dovranno essere organizzate corse straordinarie a richiesta dell'Ente concedente.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di richiedere, per particolari esigenze, l'effettuazione di corse straordinarie con ordinario preavviso di almeno tre giorni.

Durante il periodo invernale, o in caso di avverse condizioni meteo/marine, è fatta salva la possibilità di organizzare corse con partenza dal porto di Marciana Marina o da altro porto situato nella zona nord dell'Isola. Nel periodo compreso tra il 7 gennaio ed il 28 febbraio, per un massimo di trenta giorni, sono altresì consentite le operazioni di carenaggio e manutenzione straordinaria dell'imbarcazione utilizzata, senza obbligo di garantire il mezzo sostitutivo, ad esclusione di richiesta di espletamento del servizio per casi di effettiva necessità da parte dell'Ente Concedente.

Possibili corse aggiuntive potranno essere richieste dal Concessionario ed autorizzate sia dal P.N.A.T. che dal Comune di Campo nell'Elba, per eventuali esigenze rappresentate dal Concessionario medesimo.

Sarà comunque obbligo per il Concessionario attivare eventuali corse straordinarie su semplice richiesta dell'Ente Concedente da effettuarsi con un preavviso di 24 ore, senza che ciò comporti alcun onere per l'Ente stesso.

Gli orari fissati ed indicati nel progetto presentato in sede di gara saranno indicati nel contratto di servizio e sarà onere del Concessionario darne la più ampia diffusione effettuando una congrua copertura informativa e pubblicitaria.

Articolo 5) - Tariffe.

Le tariffe del servizio, comprensive di I.V.A., sono le seguenti:

Tipologia	Marina di Campo - Pianosa	Pianosa – Marina di Campo
Ordinari	€ 12,00	€ 12,00
Ridotti	€ 6,00	€ 6,00
Residenti	€ 4,80	€ 4,80
Ridotti Residenti	€ 2,40	€ 2,40

I bambini fino al compimento del 4° anno di età viaggiano gratuitamente.

La tariffa "Ridotti" si applica ai bambini dai 4 anni compiuti fino al compimento dei 12 anni ed ai portatori di handicap.

La tariffa "Residenti" si applica ai residenti nei Comuni dell'Isola d'Elba, nel Comune di Capraia Isola e nel Comune di Isola del Giglio.

A discrezione del Concessionario potranno essere previste eventuali variazioni delle tariffe proposte, ma esclusivamente per i biglietti ordinari, restando inalterate le tariffe per i residenti.

Articolo 6) - Requisiti delle unità navali da impiegare.

Per l'esecuzione del servizio, il Concessionario dovrà impiegare una unità navale con velocità di crociera a pieno carico che consenta di svolgere la traversata tra Marina di Campo e l'Isola di Pianosa (o viceversa) in meno di un'ora.

Le dimensioni dell'unità navale dovranno essere tali da consentire l'approdo e la manovra nei porti interessati dal servizio.

La massima portata passeggeri (equipaggio e altri autorizzati esclusi), complessivamente trasportabili per ogni giorno non deve essere inferiore a 370 persone, con obbligo di garantire comunque la conformità agli attuali limiti di accesso all'Isola di Pianosa imposti dal PNAT secondo le modalità previste dal progetto organizzativo presentato. In particolare s'intende coerente agli obblighi del contratto l'offerta di una o più unità navali capaci di trasportare nell'arco orario giornaliero, l'intera domanda di passeggeri prenotata e/o presentata alla partenza sempre nei limiti degli accessi stabiliti dal PNAT, salvo equipaggio e autorizzati. L'Ente concedente si riserva la possibilità di apportare eventuali variazioni del numero massimo di accessi a seguito di sopraggiunte nuove disposizioni delle competenti istituzioni.

Articolo 7) - Osservanza di disposizioni normative

Il Concessionario è tenuto a:

- 1) rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate e quant'altro riferito al servizio oggetto della concessione,
- 2) uniformarsi a proprie spese ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia dagli organi competenti, senza che ciò comporti una revisione degli oneri a carico dell'Ente Concedente,
- 3) osservare la normativa vigente in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro,
- 4) rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e sicurezza sul lavoro,

- 5) esibire, a richiesta dell'Ente Concedente la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra,
- 6) adempiere a tutte le disposizioni del Comune e del Parco Nazionale Arcipelago Toscano in ordine all'accesso all'Isola di Pianosa.

L'Ente Concedente potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti uffici. Qualora, in seguito a comunicazione degli Uffici competenti, risulti che il Concessionario non abbia ottemperato ai predetti obblighi, l'Ente Concedente attiverà le procedure di revoca del servizio affidato.

Articolo 8) - Oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e, comunque, ogni altra spesa od onere finanziario non espressamente accollato all'Ente Concedente:

- 1) spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, ivi inclusi i diritti di accosto sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento del servizio;
- 2) stipendi, indennità, alloggio, ed ogni altra spesa relativa al personale, ivi compresa quella eventuale di condotta a terra;
- 3) eventuali versamenti a favore di Ordini professionali e Casse di previdenza ed assistenza;
- 4) acquisto carburante;
- 5) acquisto lubrificanti, parti di consumo e di ricambio necessari per assicurare il servizio e comunque ogni altra spesa relativa all'esercizio della nave;
- 6) smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta;
- 7) manutenzione ed ispezione della nave e delle attrezzature installate;
- 8) dotazione delle attrezzature sanitarie di primo intervento a bordo del mezzo navale;
- 9) sorveglianza della nave, per evitarne danneggiamenti accidentali o dolosi;
- 10) coperture assicurative come previste nel presente Capitolato Tecnico;
- 11) attività di biglietteria utilizzando una piattaforma informatica che consenta sia al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano che al Comune di Campo nell'Elba di svolgere a distanza attività di conoscenza e controllo sia sul prenotato che sul venduto sia in termini di biglietti che di riscossione di ticket di accesso all'isola di Pianosa;
- 12) oneri di maggiore spesa, derivanti dal ricorso dell'Ente Concedente ad altra ditta, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza da parte del Concessionario o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza al Concessionario o di applicazioni delle penali previste;
- 13) identificazione della nave utilizzata e di quelle eventuali integrative nonché di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti le insegne del Comune di Campo nell'Elba;
- 14) riscossione per conto del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Comune di Campo nell'Elba dei ticket di accesso all'Isola di Pianosa da effettuarsi con le seguenti modalità:
 - premesso che per esigenze contabili la riscossione del ticket di accesso deve avvenire in forma anticipata rispetto alla sua riscossione da parte dei viaggiatori che ne sono soggetti, viene posto a carico del Concessionario

l'onere del preacquisto di un numero sufficiente di ticket, almeno 5.000, da rinnovare di volta in volta attraverso specifici accordi con il P.N.A.T.,

- il Concessionario provvederà a collegare per ogni biglietto venduto un ticket di accesso se e nell'importo dovuto;
- l'importo del numero eccedente di ticket acquistati rispetto a quelli utilizzati verrà restituito dal P.N.A.T. alla scadenza del contratto;

15) per ogni viaggio effettuato:

- predisposizione dell'elenco nominativo dei passeggeri, precisando per ciascuno di essi se sottoposto al pagamento del ticket o le eventuali motivazioni di esclusione e/o riduzione. Detto elenco sarà da redigere sia su cartaceo per i controlli che informatico per essere acquisito sia dal PNAT che dal Comune e dalla Capitaneria di Porto;
- comunicazione al Comune degli orari di arrivo e partenza;

16) tempestiva comunicazione al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e al Comune di Campo nell'Elba dell'eventuale cancellazione o sospensione di partenze per condizioni meteo marine avverse, o comunque per qualsiasi causa non imputabile al Concessionario;

17) rimborso agli utenti dei ticket di accesso all'Isola di Pianosa per le cause di cui al punto precedente;

18) messa a disposizione e allestimento a Marina di Campo di apposito ufficio per le necessità amministrative e per la bigliettazione. Nella gestione del suddetto ufficio dovranno essere garantiti i seguenti orari di apertura:

- dal 1 gennaio 31 marzo e dal 31 ottobre al 31 dicembre: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per almeno tre giorni settimanali;
- dal 1 aprile al 15 giugno e dal 1 al 31 ottobre: tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00,
- dal 16 al 30 giugno e dal 1 al 30 settembre: tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00,
- nei mesi di luglio ed agosto: tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 con orario continuato.

A tal fine l'Ente concedente, qualora il Concessionario ne manifesti la volontà in sede di gara, potrà mettere a disposizione in comodato d'uso oneroso l'immobile di proprietà comunale ubicato in Piazza dei Granatieri a Marina di Campo al costo mensile di € 1.200,00; restano a carico del Concessionario gli oneri connessi alle utenze ed alla manutenzione ordinaria. Sarà pertanto cura del Concessionario provvedere all'attivazione di un separato contatore per l'erogazione di energia elettrica;

19) predisposizione di modalità di pagamento alternative al contante mediante bonifico, carte di credito ecc.;

20) allestimento a bordo nave di un punto per la prenotazione e vendita dei servizi e delle attività disponibili sull'isola per la sua più idonea fruizione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia fiscale; la gestione di tale punto sarà affidata, ai sensi del Dlgs. N.50/2016, a cura del PNAT.

Articolo 9) - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario dovrà destinare, a titolo completamente gratuito, su tutti i viaggi, a favore di passeggeri indicati dal Comune di Campo nell'Elba o dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano:

- un numero di 10 posti, che potranno essere utilizzati senza alcun preavviso
- un numero illimitato di posti, senza l'onere della riserva e quindi previa disponibilità.

Questi passeggeri si presenteranno all'imbarco con idonea documentazione prodotta dalle relative Amministrazioni attestante il loro diritto a godere del beneficio di cui sopra. Analogamente è riservato al personale dei corpi di polizia e di sicurezza anch'essi in possesso di idonea documentazione.

Il Concessionario:

- dovrà garantire che il proprio personale, individuabile con la divisa di servizio, sia in grado di offrire informazione sul servizio ed assistere i passeggeri in partenza ed in arrivo,
- dovrà garantire la eventuale sostituzione di unità in avaria entro le 3 ore successive all'evidenza della stessa, con l'impiego di una imbarcazione avente caratteristiche corrispondenti a quelle richieste nel bando di gara. Lo stesso Concessionario assicurerà per gli eventi che si verificassero a Pianosa l'effettivo rientro, nel più breve tempo possibile e comunque entro lo stesso giorno, di tutti i passeggeri che hanno usufruito del viaggio di andata,
- al fine di consentire l'accesso all'Isola di Pianosa anche in tempi immediatamente precedenti ad ogni partenza, avrà l'obbligo di mantenere disponibili n.25 posti giornalieri nell'interno di quelli autorizzati dal PNAT che potranno essere offerti in vendita successivamente alle ore 12:00 del giorno antecedente la partenza medesima,
- dovrà garantire giornalmente una riserva di n.100 posti da destinare alle partenze dal porto di Marina di Campo e n.50 posti da destinare all'acquisto da parte dei residenti; tali riserve potranno essere sbloccate in caso di inutilizzo a partire dalle ore 12:00 rispettivamente dei due giorni antecedenti e del giorno antecedente la partenza, rendendole così disponibili all'acquisto generalizzato,
- presso la biglietteria, nei momenti di maggior afflusso, dovrà garantire in corrispondenza delle partenze, l'apertura di due sportelli a beneficio dell'utenza,
- alla partenza della motonave dovrà gestire un accesso all'imbarco prioritario da destinarsi espressamente ai soggetti con mobilità ridotta, ai quali dovrà essere garantito l'accesso al servizio,
- dovrà assicurare la presenza a bordo di doppi servizi igienici, di un servizio bar limitato alla somministrazione di caffè e bevande confezionate,
- dovrà offrire la possibilità di trasportare merci compresi i rifiuti, a titolo gratuito e su ogni viaggio, per un totale massimo di 20 quintali in peso e/o 10 metri cubi di ingombro, nei modi e nei limiti imposti dalla normativa vigente,
- dovrà osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione, nei riguardi dei lavoratori impiegati, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro,

- dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.
- Il Concessionario non potrà provvedere alla vendita dei titoli di viaggio a bordo del mezzo navale impiegato per lo svolgimento del servizio affidato.

Articolo 10) - Oneri a carico dell'Ente Concedente

L'Ente Concedente non avrà a suo carico alcun onere salvo il coordinamento del servizio per esigenze istituzionali.

Articolo 11) - Importo a titolo di corrispettivo per il servizio

Per lo svolgimento del servizio di gestione oggetto della presente concessione è previsto il riconoscimento all'ente concedente di un contributo annuale dell'importo minimo di € 15.000,00. Il finanziamento del servizio è a completo carico dell'utenza tramite la riscossione dei biglietti secondo i livelli tariffari prefissati al precedente art.5. Tali proventi compensano gli obblighi di servizio pubblico assunti, nonché ogni costo, spesa o onere connesso all'espletamento del servizio stesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, comunicazione, pubblicità, biglietteria e di informazione all'utenza.

Articolo 12) - Contratto - Divieto di subappalto, di cessione e subconcessione

Il Concessionario sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine che gli verrà fissato successivamente.

L'Ente Concedente si riserva di procedere alla consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto.

Peña la risoluzione del contratto è fatto espresso divieto di frazionare, cedere, subconcedere ovvero subappaltare anche in parte il servizio oggetto della presente concessione. Possono essere affidate a terzi attività collaterali relative alla promozione del servizio.

Il Concessionario è tenuto, in corso di vigenza del contratto, a comunicare sollecitamente all'Ente Concedente eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi altra modifica del proprio assetto societario.

Articolo 13) - Penali

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, punto 16), qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore,

- non venga effettuata una corsa come programmato, l'Ente Concedente applicherà una penale pari a € 1.500,00 per ogni corsa non effettuata,
- il mezzo sostitutivo non intervenga entro il termine previsto, l'Ente Concedente applicherà una penale pari a € 500,00 ogni 30 minuti di ritardo.

In caso di interruzione del servizio, di servizi non conformi a quanto previsto o non prestati, di disservizi in ordine alla disponibilità di titoli di viaggio, di disservizi relativi al servizio di assistenza e vendita di titoli di viaggio, di disservizi relativi alla mancata effettuazione dei servizi sostitutivi, di disservizi relativi al numero dei passeggeri trasportati, è prevista l'applicazione di una penale pari ad € 500,00.

A meno di eventi eccezionali, indipendenti dalla volontà e/o responsabilità del concessionario, l'importo delle penali ed ogni altro credito che l'Ente Concedente

dovesse vantare nei confronti del Concessionario in dipendenza della presente concessione, costituirà credito privilegiato, ai sensi del libro terzo, titolo IV, Capo I, Codice della Navigazione, prevalente su ogni altro.

Articolo 14) - Comunicazione e pubblicità.

Il Concessionario prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire idoneo progetto di comunicazione, informazione e pubblicità del servizio, secondo le indicazioni fornite dall'Ente Concedente, con obbligo di pubblicazione del presente Capitolato Tecnico.

L'unità navale/i utilizzata/e deve riportare in modo visibile, attraverso tabelloni e/o pellicole di rivestimento le insegne del Comune di Campo nell'Elba.

Articolo 15) - Obblighi tariffari, clausola carburanti.

Le tariffe applicate sono quelle di cui al precedente art.5.

Il Concessionario avrà facoltà, previo assenso da parte dell'Ente Concedente sulla base di rilevati aumenti del costo dei carburanti superiori al 15% rispetto al costo fotografato alla stipula del contratto ed ivi riportato, di applicare apposita addizionale al costo dei biglietti per i residenti il cui costo totale non potrà aumentare percentualmente più di un terzo della rispettiva variazione percentuale del costo dei carburanti. Per quanto riguarda la tariffa prevista per i biglietti ordinari è facoltà del concessionario stabilirne eventuali variazioni, anche in correlazione ai vari periodi dell'anno.

Articolo 16) - Responsabilità e copertura assicurativa

Ferme restando tutte le responsabilità previste dalla legge, il Concessionario è comunque responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'Ente Concedente, al personale di condotta operante a bordo dell'unità impiegata nel servizio oggetto della presente concessione, ai trasportati e a terzi in genere, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata.

Il Concessionario, fermo restando gli eventuali obblighi di natura normativa, si obbliga a dotarsi di idonee ed adeguate coperture assicurative e comunque almeno di quelle relative a rischi ordinari di navigazione, rischi di carico, con riferimento alla vita e alla incolumità individuale delle persone e alle loro cose.

Il Concessionario assume ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio in ogni sua parte e solleva l'Ente Concedente da ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esercizio del servizio stesso.

All'Ente Concedente dovranno pervenire, prima dell'inizio del servizio, certificazioni relative alla copertura assicurativa dei rischi sopra indicati in lingua italiana. Le eventuali certificazioni prodotte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da traduzioni in lingua italiana la cui conformità al testo originario dovrà essere certificata da un traduttore ufficiale.

Articolo 17) - Cauzione definitiva

Conclusa la procedura di gara, il soggetto concessionario dovrà costituire una garanzia fideiussoria di € 150.000,00, pari al 10% del valore presunto della Concessione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La fideiussione bancaria od assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del concedente. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente che in caso di controversia tra assicurazione e beneficiario il foro competente è esclusivamente quello di Livorno, ritenendosi altrettanto valida la previsione di cui allo schema di polizza di cui al comma 1 del Decreto 12.03.2004 n.123 ed alla scheda tecnica contenuta nell'allegato allo stesso decreto.

La cauzione definitiva dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente Concedente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- a. mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n.385/1993;
- b. mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- c. mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 01.07.2015.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

Articolo 18) - Monitoraggio sulla esecuzione del contratto

L'Ente Concedente effettua il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazioni delle comunicazioni avvalendosi anche dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Municipale al fine di vigilare e verificare il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 19) - Risoluzione anticipata del contratto

Il contratto di servizio stipulato con l'aggiudicataria potrà essere risolto di diritto dall'Ente Concedente con preavviso di quarantotto ore, mediante semplice comunicazione scritta al Concessionario trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata, previa contestazione scritta e decorso il termine di cinque giorni fissato per la presentazione delle controdeduzioni, per le seguenti cause:

- 1) abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- 2) richiamo scritto formulato per più di due volte per una delle seguenti cause:
 - a) omesso rispetto degli orari e delle tariffe a base del servizio,
 - b) numero di passeggeri eccedenti i limiti imposti dal P.N.A.T.;
- 3) richiamo scritto formulato per più di tre volte relativo a quanto previsto all'art.13;

- 4) violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione, anche per una sola volta;
- 5) perdita della disponibilità giuridica della nave utilizzata per l'espletamento del servizio o della nave sostitutiva, se offerta;
- 6) in tutti i casi previsti dal Codice dei Contratti o dalle normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente e di cabotaggio marittimo.

In tali casi sopradescritti la risoluzione contrattuale sarà operata in danno del Concessionario con le connesse responsabilità in tema di ristoro dei danni cagionati all'Ente Concedente, compresi quelli per l'eventuale esperimento della nuova gara e le spese sostenute medio-tempore fino all'aggiudicazione ed attivazione del nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 20) - Effetti dell'aggiudicazione – Vincolo giuridico

L'Ente Concedente provvederà alla pubblicazione dell'esito della presente procedura nelle forme previste dalle vigenti norme. Curerà, altresì, il perfezionamento degli atti contrattuali. L'aggiudicazione definitiva della gara sarà notificata al Concessionario mediante Posta Elettronica Certificata e costituirà impegno a tutti gli effetti per l'aggiudicataria dal momento della ricezione. Con la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, la Concedente inviterà il Concessionario a:

- trasmettere, nel termine fissato dalla Concedente le certificazioni relative alle coperture assicurative dei rischi previste;
- produrre ogni altra documentazione richiesta dall'Ente Concedente propedeutica alla stipula del contratto di servizio.

Qualora nel termine di sette giorni solari dalla data indicata nel suddetto invito, il Concessionario, non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto o non si sia presentato per la stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l'Ente Concedente riterrà il Concessionario stesso rinunciatario ad effettuare il servizio. In tale caso, ferma restando la responsabilità della rinunciataria, con conseguenti effetti ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato e dalla normativa di riferimento, si procederà all'aggiudicazione al concorrente classificatosi secondo e così via in ordine decrescente di classificazione, nel caso di successive rinunce.


Articolo 21) - Nullità del contratto per motivi di anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1338 e 1339 del codice civile, si riporta l'art. 53, comma 16 ter del dlgs n. 165/2001 " *I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*"

Articolo 22) - Spese contrattuali

Le spese per la registrazione del contratto saranno a completo carico del Concessionario.

Il Responsabile Area Amministrativa



Dr. Sandra Landi
Sandra Landi

